



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

Determinazione del Dirigente	
N. 13/ 12	di data 26/01/21

Oggetto: COMUNE DI TRENTO SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA. IMPEGNO DI SPESA PER ASSOLVIMENTO NELL'ANNO 2021 DEGLI OBBLIGHI IRAP, INPS, IVA, IRPEF, IRES E PER ADEMPIMENTO DEL MECCANISMO SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE E COMMERCIALE DELL'ENTE. EURO 13.575.000,00

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972, i Comuni sono soggetti passivi i.v.a. con riferimento alle attività commerciali esercitate dagli stessi, mentre ne sono esclusi per le attività istituzionali, in quanto agiscono in veste di pubblica autorità;

richiamato in tal senso anche l'articolo 13, comma 1, della direttiva comunitaria 112/2006 il quale afferma che "Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni. Tuttavia, allorché tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono essere considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza. In ogni caso, gli enti succitati sono considerati soggetti passivi per quanto riguarda le attività elencate nell'allegato I quando esse non sono trascurabili";

visto l'art.1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998 n. 100 il quale dispone che "Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.....";

considerato inoltre che il successivo comma 4 del medesimo articolo 1 stabilisce che "Entro il termine stabilito nel comma 1, il contribuente versa l'importo della differenza nei modi di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633....."

visto inoltre l'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190, che ha introdotto il meccanismo dello "split payment" (articolo 17-ter del D.P.R. 633/72), in base al quale l'i.v.a. fatturata dai fornitori nei confronti di taluni enti pubblici viene trattenuta e versata dall'ente stesso direttamente all'erario;

richiamato l'art. 1, comma 1, del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, che ha modificato l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, allargando l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei

pagina 1/6

pagamenti a tutte le pubbliche amministrazioni, alle società controllate dallo Stato e dagli enti locali territoriali e a quelle controllate da queste ultime, nonché alle società incluse nell'indice FTSE MIB; richiamato inoltre l'art. 3 del D.L. 16 ottobre 2017 n. 148, che ha modificato, con effetto dal 1° gennaio 2018, l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, disponendo un'ulteriore estensione della scissione dei pagamenti agli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alle persone, alle fondazioni partecipate in via maggioritaria dalle PA, nonché alle società partecipate (in misura non inferiore al 70%) dalle Amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate;

considerato inoltre che, per effetto dell'art. 12, comma 1, del D.L. n. 87/2018 (convertito in Legge n. 96/2018), è stata reintrodotta dal 14 luglio 2018 l'esclusione dallo split payment per i compensi relativi a prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di acconto o d'imposta sul reddito (es. prestazione di lavoro autonomo rese da professionisti);

visto il Comunicato Stampa n. 158 del 03.07.2020, con cui l'Agenzia delle Entrate ha informato che, in data 22.06.2020, la Commissione europea ha adottato la proposta del Consiglio che estende, fino al 30 giugno 2023, l'autorizzazione concessa all'Italia per l'applicazione dello split payment come misura speciale di deroga a quanto previsto dalla direttiva 2006/112/CE in materia di i.v.a.;

atteso che il decreto MEF 23/01/2015, così come modificato dal DM 27 giugno 2017, dal DM 13 luglio 2017 e dal DM 9 gennaio 2018, prevede per tale meccanismo una modalità diversa di versamento dell'imposta per i servizi istituzionali (non rilevanti IVA) ed i servizi rilevanti ai fini IVA che può essere così sintetizzata:

1. servizi istituzionali non rilevanti IVA: l'IVA esposta in fattura dal fornitore viene trattenuta dall'ente al momento del pagamento, incassata sul capitolo 90013, e versata all'Erario mediante il modello F24 entro la scadenza del 16 del mese successivo. Non sono previste registrazioni fiscali (art. 4 del decreto MEF 23.01.2015);

2. servizi rilevanti ai fini IVA: è necessario registrare l'IVA esposta nelle fatture soggette a split payment contestualmente nel registro IVA acquisti e nel registro IVA vendite, con la conseguenza che l'imposta così registrata partecipa alla liquidazione mensile IVA unitamente all'IVA derivante dalla gestione caratteristica dell'ente (art. 5 del decreto MEF 23/01/2015), imputata ai fondi del capitolo 1578 denominato "Valori comuni dell'ente: versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali";

precisato inoltre che le ritenute i.v.a. split payment commerciali, che confluiscono nelle liquidazioni mensili i.v.a., vengono recuperate dall'ente nel momento del pagamento delle fatture ai fornitori, e vengono incassate sulle partite di giro (capitolo 90014 "Ritenute per scissione contabile iva commerciale (split payment)");

preso atto che, con successivo provvedimento, sarà necessario procedere ad una contabilizzazione delle ritenute i.v.a. split payment incassate sul capitolo 90014, mediante impegno ed emissione di mandato di pagamento sul capitolo 9014 "Versamento delle ritenute per scissione contabile iva commerciale (split payment) e contestuale incasso del mandato sul capitolo 30239 "Entrate per scissione contabile IVA (split payment)", in modo da finanziare il capitolo 1578 denominato "Valori comuni dell'ente: versamenti iva a debito per le gestioni commerciali";

verificato che, ai sensi dell'art. 24 e 25 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, il Comune di Trento, in qualità di sostituto d'imposta, deve operare, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 20% a titolo di acconto IRPEF all'atto del pagamento di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e di compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche se non esercitato abitualmente;

rilevato inoltre che, ai sensi dell'articolo 25 comma 2 del D.P.R. 600/73, se i compensi da lavoro autonomo sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30%, fatti salvi eventuali regimi convenzionali con Stati esteri finalizzati ad evitare le doppie imposizioni (art. 75 del D.P.R. 600/73);

richiamato l'art. 11 comma 7 della Legge 30 dicembre 1991 n. 413 che assoggetta alla ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20% le indennità corrisposte a titolo di esproprio,

d'occupazione o di risarcimento del danno per l'acquisizione coattiva, se corrisposte relativamente ad aree (i cui proprietari siano soggetti che non esercitano attività commerciali) destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane, all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D (D.M. n. 1444/1968)

richiamato inoltre il comma 2 dell'art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, il quale dispone che i comuni e gli altri enti pubblici devono operare una ritenuta del 4% a titolo di acconto delle imposte sul reddito, con obbligo di rivalsa, sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali;

visto l'articolo 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in Legge n. 326/2003 il quale dispone che i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale sono iscritti alla gestione separata INPS (di cui all'art. 2, comma 26 della Legge 8 agosto 1995 n. 335) qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad € 5.000,00;

considerato che il comma 30 dell'articolo 2 della Legge 8 agosto 1995 n. 335 pone a carico del committente dell'attività espletata (e quindi del Comune) i due terzi del citato contributo INPS, mentre la rimanente parte rimane a carico del lavoratore;

preso atto che in base al combinato disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera e-bis) e dell'articolo 10-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 le Amministrazioni pubbliche determinano la base imponibile IRAP, oltre che sull'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, anche sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative e per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;

visto che ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, nei confronti delle Amministrazioni pubbliche si applica aliquota IRAP nella misura dell'8,50%, relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi del sopra citato articolo 10-bis;

richiamata la determina n. 13/11 del 03.02.2020 con cui sono stati impegnati i fondi necessari per l'assolvimento degli obblighi IRAP, INPS, I.V.A., IRPEF, IRES e per l'adempimento del meccanismo split payment istituzionale e commerciale del Comune relativi all'anno 2020;

richiamata inoltre anche la determina n. 13/83 del 10.12.2020 con cui sono stati impegnati ulteriori fondi per l'assolvimento nell'anno 2020 degli obblighi dell'ente relativi all'i.v.a.;

verificato che i fondi impegnati con le citate determinazioni n.13/11 del 03.02.2020 e n. 13/83 del 10.12.2020 sul capitolo 1578 "Valori comuni dell'ente: versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali" (impegno 62737) non sono sufficienti a coprire il versamento dell'i.v.a. a debito risultante dalla liquidazione del mese di dicembre 2020;

precisato che in data 24.12.2020 il Comune di Trento ha versato, a titolo di acconto i.v.a. sul mese di dicembre, un importo pari ad € 151.214,54, ma che i calcoli della liquidazione effettuati a gennaio 2021 hanno evidenziato un debito i.v.a. pari ad € 174.545,38;

atteso pertanto che in data 15.01.2021 si è dovuto effettuare un ulteriore versamento con F24 di € 23.330,84 a titolo di saldo sulla liquidazione i.v.a. del mese di dicembre 2020 e che i fondi già impegnati nell'anno 2020 non risultano sufficienti a coprire detta spesa e parte dell'acconto i.v.a. per un importo totale pari ad € 65.092,80;

preso atto che è possibile conoscere il risultato definitivo del debito i.v.a. del mese di dicembre solo nel mese di gennaio dell'anno successivo;

verificato quindi che per poter coprire il debito i.v.a. risultante dalla liquidazione del mese di dicembre 2020 risulta necessario impegnare anche detta spesa sui fondi del capitolo 1578 "Valori comuni dell'ente: versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali" con riferimento all'esercizio finanziario 2021 del P.E.G. 2021-2022-2023;

atteso quindi che per poter adempiere agli obblighi fiscali sopra descritti risulta necessario impegnare i fondi dei corrispondenti capitoli di bilancio, con riferimento all'esercizio finanziario 2021 del P.E.G. 2021-2022-2023 come di seguito esposto:

- capitolo 1525 "Valori comuni dell'ente:IRAP" al fine di adempiere agli obblighi IRAP relativi

a spese per redditi assimilati a lavoro dipendente, compensi per collaborazioni coordinate e continuative e per attività di lavoro autonomo occasionale : € 4.500,00;

- capitolo 1562 “Valori comuni dell'ente: lavori socialmente utili e altre forme di lavoro flessibile” per la quota di contributo INPS (due terzi) a carico del Comune su compensi per lavoro autonomo occasionale: € 3.500,00;
- capitolo 1578 “Valori comuni dell'ente: versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali” per il versamento dell'i.v.a. a debito risultante dalle liquidazioni mensili dell'anno 2021 e per il supero spesa del debito i.v.a. risultante dalla liquidazione i.v.a. di dicembre 2020 (acconto e saldo): € 2.062.000,00;
- capitolo 9011 “Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi” per la quota di contributo INPS (un terzo) a carico del lavoratore autonomo occasionale: € 5.000,00;
- capitolo 9012 “Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi” per il versamento delle ritenute IRPEF ed IRES applicate ai compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, redditi assimilati al lavoro dipendente, indennità di esproprio e contributi erogati ad imprese: €1.000.000,00;
- capitolo 9013 “Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA istituzionale (split payment)”: € 8.500.000,00;
- capitolo 9014 “Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA commerciale (split payment)”: € 2.000.000,00.

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

atteso che il punto 7.2 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che in deroga al principio generale della competenza finanziaria potenziata le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi sono registrate ed imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi

di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale di data 30.12.2020 n° 87/2020/05 Prot. C_L378/S005/306169 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

- 1) di impegnare ed imputare la spesa necessaria per assolvere gli obblighi del Comune per IRAP, INPS, IVA, IRPEF, IRES e per adempiere al meccanismo dello “Split payment” ai seguenti capitoli con riferimento all’esercizio finanziario 2021 del P.E.G. 2021-2022-2023 che presentano la necessaria disponibilità:
 - a) capitolo 1525 “Valori comuni dell’ente:IRAP” al fine di adempiere agli obblighi IRAP relativi a spese per redditi assimilati a lavoro dipendente, compensi per collaborazioni coordinate e continuative e per attività di lavoro autonomo occasionale : € 4.500,00;
 - b) capitolo 1562 “Valori comuni dell’ente: lavori socialmente utili e altre forme di lavoro flessibile” per la quota di contributo INPS (due terzi) a carico del Comune su compensi per lavoro autonomo occasionale: € 3.500,00;
 - c) capitolo 1578 “Valori comuni dell’ente: versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali” per il versamento dell’i.v.a. a debito risultante dalle liquidazioni mensili dell’anno 2021: € 1.996.907,20;
 - d) capitolo 9011 “Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi” per la quota di contributo INPS (un terzo) a carico del lavoratore autonomo occasionale: € 5.000,00;
 - e) capitolo 9012 “Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi” per il versamento delle ritenute IRPEF ed IRES applicate ai compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, redditi assimilati al lavoro dipendente, indennità di esproprio e contributi erogati ad imprese: €1.000.000,00;
 - f) capitolo 9013 “Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA istituzionale (split payment)”: € 8.500.000,00;
 - g) capitolo 9014 “Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA commerciale (split payment)”: € 2.000.000,00;
- 2) di impegnare ed imputare, per le motivazioni esposte in premessa, al capitolo 1578 “Valori comuni dell’ente: versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali”, con riferimento all’esercizio finanziario 2021 del P.E.G. 2021-2022-2023, che presenta la necessaria

disponibilità, la spesa di Euro 65.092,80, al fine di coprire la parte di acconto i.v.a. e il saldo i.v.a. del mese di dicembre 2020 non finanziati dai fondi impegnati nell'anno 2020 e risultante dalla liquidazione i.v.a. calcolata a gennaio 2021;

- 3) di dare atto che le ritenute per i.v.a. split payment commerciale saranno recuperate al momento del pagamento delle fatture ai fornitori, saranno incassate al capitolo 90014 denominato "Ritenute per scissione contabile iva commerciale (split payment)" e contabilizzate con successivo provvedimento;
- 4) di dare atto che le ritenute di cui alle lettere d), e), f) saranno recuperate al momento del pagamento delle fatture ai fornitori e saranno incassate ai rispettivi capitoli 90011 "Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi", 90012 "Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi" e 90013 "Ritenute per scissione contabile iva istituzionale (split payment)";
- 5) di dichiarare che le obbligazioni relative alle lettere a) b) e c) del punto 1) e quelle del punto 2) diventano esigibili entro il 31.12.2021 e quelle relative alle lettere d) e) f) e g) si perfezionano entro il 31.12.2021.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 26/01/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

Determinazione del Dirigente

N. 13/ 12

di data 26/01/21

Oggetto: COMUNE DI TRENTO SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA. IMPEGNO DI SPESA PER ASSOLVIMENTO NELL'ANNO 2021 DEGLI OBBLIGHI IRAP, INPS, IVA, IRPEF, IRES E PER ADEMPIMENTO DEL MECCANISMO SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE E COMMERCIALE DELL'ENTE. EURO 13.575.000,00

Servizio Risorse Finanziarie

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U		2021	01111.02.01525	U.1.02.01.01.001	5001			4.500,00	"	80612 (7595969)
U		2021	01111.03.01562	U.1.03.02.12.999	5001			3.500,00	"	80613 (7595970)
U		2021	01111.10.01578	U.1.10.03.01.001	5001			1.996.907 ,20	"	80614 (7595972)
U		2021	01111.10.01578	U.1.10.03.01.001	5001			65.092,80	"	80615 (7595977)
U		2021	99017.01.09011	U.7.01.02.02.001	1100			5.000,00	"	80617 (7595982)
U		2021	99017.01.09012	U.7.01.03.01.001	1100			1.000.000 ,00	"	80618 (7595998)

pagina 1/2

U	2021	99017.01.09013	U.7.01.01.02.001	1100			8.500.000 ,00	"	80619 (7596008)
U	2021	99017.01.09014	U.7.01.01.02.001	1100			2.000.000 ,00	"	80620 (7596013)

Visto di regolarità contabile sulla presente Determinazione dirigenziale espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 29 gennaio 2021